

**CONFARTIGIANATO LEGNO E ARREDAMENTO**

Como, 25 febbraio 2013  
Prot. 65/MC/AC/sn

**ALLE AZIENDE ASSOCIATE  
DEL SETTORE  
LEGNO ARREDO**

---

**LORO INDIRIZZI**

**Oggetto: Due Diligence per il legno e i prodotti derivati: Regolamento UE N. 995/2010.**

Il 3 marzo 2013 entra in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 995/2010 (Regolamento EUTR), denominato “Obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati”.

La maggior parte dei requisiti previsti dal Regolamento UE 995/2010 si applica alle imprese che per prime immettono il legno e i prodotti in legno sul mercato comunitario.

Sono stati inoltre stabiliti specifici requisiti inerenti la tracciabilità dei prodotti a cui tutti gli altri attori della filiera, prima della vendita al consumatore finale, dovranno risultare conformi.

Il Regolamento UE n. 995/2010 definisce quindi due soggetti specifici:

- ✓ “Operatore: una persona fisica o giuridica che commercializza legno o prodotti derivati”. In sintesi sono i soggetti che immettono per primi il legno ed i prodotti in legno nel mercato comunitario;
- ✓ “Rivenditore (commerciante): una persona fisica o giuridica che, nell’ambito di un’attività commerciale (di vendita e/o di produzione), vende o acquista sul mercato interno legno o prodotti da esso derivati già immessi sul mercato comunitario”.

Gli “Operatori” sono i soggetti più coinvolti dal Regolamento UE n. 995/2010 e per essi è vietata l’immissione e l’utilizzo sul mercato comunitario di legname di provenienza illegale.

I “Rivenditori” devono conservare le informazioni sull’azienda da cui acquistano il legno ed i prodotti in legno e quelle del cliente a cui li vendono; a maggior chiarimento precisiamo che le imprese artigiane che non effettuano importazioni dirette di legname da fornitori extra comunitari, ma che acquistano le loro materie prime da operatori aventi sede nella Comunità Europea sono da considerarsi “rivenditori”. Quasi tutte le aziende conservano già la suddetta documentazione, pertanto difficilmente sarà necessario introdurre misure integrative per essere conformi al suddetto requisito. Da notare che occorre conservare la documentazione per cinque anni e solo fino all’ultimo punto di vendita all’interno delle operazioni di commercializzazione. Non sono necessarie le informazioni sulle vendite ai consumatori finali.

Sul sito [www.confartigianatocomo.it](http://www.confartigianatocomo.it) è scaricabile il vademecum operativo a cura del Consorzio Servizi Legno Sughero, dove sono consultabili le domande e risposte chiave sulla Due Diligence nella filiera bosco-legno-carta-arredo.

Con l’occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Settore Legno e Arredamento  
Il segretario  
**Alberto Caramel**



Settore Legno e Arredamento  
Il Presidente  
**Mauro Cazzaniga**

